## AL COMUNE DI LIGNANO **SABBIADORO**

# **UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DI MODIFICA GIOCHI LECITI ALL'INTERNO DI SALA GIOCHI – ai sensi dell'art. 86 comma 1 R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

modello da presentare in duplice originale \_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nat a cittadinanza \_\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_\_, prov. \_\_\_\_\_,CAP \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_; nella sua qualità di: ☐ titolare dell'omonima impresa individuale; ☐ legale rappresentante della società \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cod. fiscale \_\_\_\_\_ partita I.V.A. \_\_\_\_ recapiti per comunicazioni: tel./cell. \_\_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_\_ P.E.C. \_\_\_\_\_ altro indirizzo diverso dalla residenza: città n. \_\_\_\_\_,CAP \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_; titolare della sala giochi di cui: all'autorizzazione / D.I.A. / SCIA prot. n. \_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_; ubicata in via all'insegna ai sensi della L. 241/90, del D.Lgs. 59/2010 e dell'art. 6 del "Regolamento comunale per l'apertura e la gestione di Sale Giochi, Distribuzione, Installazione e gestione di apparecchi automatici per il gioco lecito", presenta SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' □ per l'installazione di: n. \_\_\_\_\_ apparecchi da gioco, di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS: • di cui n. \_\_\_\_\_ lettera a); n. \_\_\_\_\_ apparecchi da gioco, di cui al comma 7 dell'art. 110 del TULPS: • di cui n. \_\_\_\_\_ lettera a); • di cui n. \_\_\_\_\_ lettera c); □ n. \_\_\_\_ giostre dondolanti : di cui n. su area privata; • di cui n. \_\_\_\_\_ su area pubblica; n. \_\_\_\_\_ apparecchi da gioco \_\_\_\_\_ □ e contestuale disinstallazione di:

di cui n. \_\_\_\_\_lettera a);

□ n. apparecchi da gioco, di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS:

<b>□</b> n.	n apparecchi da gioco, di cui al comma 7 dell'art. 110 del TULPS:	
	<ul><li>di cui n.</li></ul>	
	di cui n.	lettera c);
□ n.	giostre dondolan	iti :
	<ul> <li>di cui n</li> </ul>	su area privata;
	di cui n	su area pubblica;
□ n.	apparecchi da gi	oco
_		;
_	-	razioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano i penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.
		dichiara
- quin	ndi che la sala giochi è d	otata nel complesso di:
□ n.	apparecchi da gi	oco, di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS:
	**	lettera a);
<b>□</b> n.		oco, di cui al comma 7 dell'art. 110 del TULPS:
	di cui n.	
	di cui n.	
<b>□</b> n.	giostre dondolan	
	· ·	su area privata;
		su area pubblica;
<b>□</b> n.		oco
_	, —— TI	;
- che l	perficie occupata dai giochi no la sala giochi ha una sup rficie calpestabile -sup. pavim	nento- complessiva, computata al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri
localı	i destinati ad altro uso, quali uf	fici o magazzini).
· 11 - ~- a al	<del></del>	
□ copia	<mark>alla presente:</mark> a di valido documento di ide	
□ per i s	soli cittadini extracomunita	nri copia del permesso di soggiorno;
	co degli apparecchi da instal	
_	data	firma
quale è		ssere conservata allegata all'autorizzazione o D.I.A. o SCIA, con la da giochi, presentata ed esibita ad ogni richiesta da parte degli
procedim	nento per il quale sono richi	96/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del iesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
	La copia di valido document Capo Ufficio Attività Produ	to di identità non è necessario se la firma viene apposta in presenza:
□ dell'o	'operatore dello stesso Uffic	cio addetto all'istruttoria;
Riconosc	cimento mediante:	
Lignano -	Sabbiadoro,	firma del dipendente

### Riferimenti normativi:

#### D. Dirett. 18 gennaio 2007 del Direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato dispone:

al comma 3 dell'art. 2 "Numero massimo di apparecchi installabili", del decreto sopra indicato, dispone che: "In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. <u>installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita."</u>

ai commi 3 e 4 dell'art. 3 : "3. Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate. 4. Relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., costituisce condizione imprescindibile per l'installazione degli apparecchi, ai fini della raccolta di gioco, la dotazione, presso l'esercizio od il locale, di punti di accesso alla rete telematica di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni."

Art. 8. - Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.

- Art. 11. Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
  - 1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
  - 2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

**Art. 12.** - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti (21), non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

**Art. 86.** - Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

- a) per l'attività di produzione o di importazione;
- b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
- c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.
- **Art. 92.** Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
- Art. 93 Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.
- Art. 110: c. 6 Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
- a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.
- **c.** 7 Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
- a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

c. 10 "10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88."